



CITTÀ DI CASAGIOVE

Provincia di Caserta

Ordinanza n. 32 del 30 Dicembre 2021

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MISURE ORGANIZZATIVE DI CONTENIMENTO.

IL SINDACO

TENUTO CONTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato dal Consiglio dei Ministri, da ultimo fino al 31 marzo 2022, in data 14 dicembre 2021;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 1, secondo cui " ... Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 18 giugno 2021, recante (*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia e Toscana e nella Provincia autonoma di Bolzano*) che ha disposto l'applicazione delle misure relative alla zona bianca al territorio della Regione Campania;

VISTE le Ordinanze della Regione Campania n. 28 del 19 dicembre 2021 (*Disposizioni in materia di feste ed eventi in discoteche, sale da ballo e locali assimilati. Conferma, con precisazioni, dell'ordinanza n.27 del 15 dicembre 2021.*) n. 21 del 31 luglio 2021 (*Conferma delle misure disposte con l'Ordinanza regionale n.19 del 2021 (Disposizioni in tema di vendita e consumo di bevande alcoliche. Precisazioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie). Aggiornamento delle disposizioni dell'Ordinanza regionale n.20 del 2021 (Disposizioni in tema di controlli dei rientri dall'estero nel territorio della Campania). Disposizioni in tema di eventi pubblici ed aperti al pubblico.*), n. 22 del 31 agosto 2021 (*Proroga e aggiornamento delle misure disposte con l'Ordinanza regionale n.21 del 2021*), n. 25 del 30 settembre 2021 (*Proroga delle misure disposte con l'Ordinanza regionale n.22 del 31 agosto 2021*);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021, recante "*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"*";

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 28 ottobre 2021, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID con la quale le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella «zona bianca», sono reiterate fino al 31 dicembre 2021;*

VISTA l'Ordinanza regionale n. 26 del 29 ottobre 2021, con la quale sono state prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le misure disposte con l'Ordinanza regionale n. 25 del 30 settembre 2021;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*";

VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante "*Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonche' per*

l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali», in GU n.291 del 7-12-2021, e, in particolare, l'art. 1 (“Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche”);

VISTA l'Ordinanza regionale n. 27 del 15 dicembre 2021, con la quale, sulla scorta dei dati e delle motivazioni ivi riportate, è stata *“fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell'adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale ai sensi delle disposizioni vigenti”, nonché “... d'intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. "movida".*

RILEVATO

- che i Report di monitoraggio a livello nazionale, rilevano che *“Continua per l'ottava settimana consecutiva l'aumento generalizzato del numero di nuovi casi di infezione. A livello nazionale l'incidenza settimanale ha ormai quasi raggiunto la soglia dei 250 casi per 100.000 abitanti. Le fasce di età che registrano i più alti tassi di incidenza settimanali per 100.000 abitanti sono quelle pediatriche (324, 0-9 anni; 302, 10-19 anni) e quelle tra 30 e 49 anni (215, 30-39 anni; 243, 40-49 anni). La velocità di trasmissione nella settimana di monitoraggio si mantiene al di sopra della soglia epidemica nella maggior parte delle regioni Italiane. L'Rt calcolato sui soli casi ospedalizzati a livello nazionale si mantiene oltre la soglia epidemica, pertanto persiste l'aumento del numero di persone ricoverate nei reparti ospedalieri di area medica e terapia intensiva... (omissis)”;*
- che i dati registrati sulla Piattaforma regionale “Sinfonia” evidenziano un ulteriore peggioramento degli indicatori di sorveglianza sia a livello provinciale che regionale e, in modo particolare, del numero di casi e rivelano un incremento dei contagi, soprattutto nelle fasce d'età giovanili, con punte di incidenza particolarmente elevate. Alla luce dei dati rilevati, si ritiene opportuno che vengano limitate e/o vietate le attività sociali che, per le modalità di svolgimento, comportano affollamenti ed assembramenti, anche nei luoghi al chiuso, a fronte di uno svolgimento che non prevede modalità statica con distanziamento;

VISTA la circolare del Ministero della Salute n.26081 del 18 dicembre 2021, in considerazione del quale *“L'Italia si trova dunque in fase epidemica acuta, caratterizzata da una elevata velocità di trasmissione del virus SARS CoV-2 nella maggior parte del paese. Alla luce dell'attuale andamento epidemico ed altresì in considerazione degli ulteriori impatti epidemiologici ed assistenziali potenzialmente correlati alla maggiore diffusione della variante virale B.1.1.529, designata dall'OMS come variante Omicron, le cui caratteristiche in termini di trasmissibilità, gravità della malattia e sensibilità ai vaccini attualmente in uso non sono ancora chiaramente definite, si ritiene importante raccomandare la tempestiva attivazione a livello regionale di tutte le misure organizzative atte a fronteggiare nelle prossime settimane un eventuale incremento anche sostenuto della domanda di assistenza sanitaria (omissis)”;*

RAVVISATO che, al fine di scongiurare l'ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica in ambito locale, nell'attuale e delicata fase caratterizzata da un incremento esponenziale della diffusione del virus in pendenza della campagna vaccinale, salvo l'obbligo di rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, occorre adottare immediate misure idonee ad evitare le occasioni di contagio derivanti dagli assembramenti ed affollamenti che non garantiscono un distanziamento interpersonale, con conseguenti gravissimi rischi di diffusione della variante omicron, caratterizzata da particolare diffusività;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ”;*

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale *“5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;*

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che *“1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e*

organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

ORDINA

oltre a quanto già previsto dalle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 26 del 30/10/2021, n. 27 del 15/12/2021 e n. 28 del 19/12/2021 e, precisamente “1.1 .a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022:- per l'intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell'acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all'aperto, nel rispetto del distanziamento previsto; - nei luoghi pubblici all'aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento; - è confermato l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all'aperto, in ogni luogo non isolato (ad es., centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, code, file, mercati, fiere, contesti di trasporto pubblico all'aperto); 1.2.nei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022: - dalle ore 11:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell'acqua”, a tutte gli esercizi che somministrano alimenti e bevande, “E' VIETATA”, dalle ore 11:00 del giorno 31/12/2021 e fino alle ore 5:00 dell'1/1/2022, la somministrazione di alimenti e bevande al banco, all'interno dei locali, e ai tavoli nelle aree esterne pubbliche, ad uso pubblico e quelle private. E' consentito, esclusivamente, il servizio e la somministrazione ai tavoli all'interno dei locali, nel rispetto delle norme vigenti in materia di COVID-19;

➤ **sul territorio comunale, dalle ore 11:00 del giorno 31/12/2021 e fino alle ore 05:00 dell'1/1/2022 “ E' VIETATA” qualsiasi forma di festeggiamento o brindisi nelle aree pubbliche e ad uso pubblico.**

ORDINA INOLTRE

con decorrenza immediata e fino al 9 gennaio 2022, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e fermo restando l'obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale:

- ✓ che l'accesso agli Uffici Comunali è consentito in numero contingentato (massimo tre persone per piano ed una per ufficio) e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa emergenziale in vigore;
- ✓ che la fiera settimanale del **3 gennaio 2022** sia consentita nel rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di prevenzione del contagio da COVID-19;
- ✓ nei luoghi pubblici all'aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;
- ✓ è confermato l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all'aperto, in ogni luogo non isolato (ad es., centri urbani, piazze, nelle ore e situazioni di affollamento, code, file, mercati, fiere, contesti di trasporto pubblico all'aperto);
- ✓ La sospensione delle manifestazioni teatrali e musicali previste per il periodo delle festività fino al 9 gennaio 2021;
- ✓ di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti.

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento e' punito, ai sensi delle norme del decreto legge n.19/2020 e del decreto legge 33/2020, come modificati in sede di conversione in legge e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Si applicano, per quanto non stabilito dal presente provvedimento, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 9-bis del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è sanzionata secondo quanto disposto dall'art. 13 del medesimo decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate

diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-si applicano le pene stabilite nei detti articoli.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio online del Comune, pubblicata sul sito Internet comunale e ne sia data notizia sui canali social istituzionali del Comune;
- che la Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza;
- che sia trasmessa al **Comando Polizia Municipale ed ai Dirigente preposti alla direzione delle aree funzionali n.1 e n.2** per i provvedimenti di rispettiva competenza ed all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura, alla Questura di Caserta, ed alla Stazione dei Carabinieri di Casagiove.

AVVERTE

a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero entro 120 giorni dalla stessa data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI D'UFFICIO

F.to
IL SINDACO
Giuseppe VOZZA

(firma sostituita a mezzo stampa art. 3², D.Lgs. 39/93)